Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 7 marzo 1924** — **Numero 57**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3230.
Istituzione di uno speciale passaporto per l'Eritrea e la Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, e 5 aprile 1908, n. 161;

Uditi i Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per gli affari esteri e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito uno speciale passaporto per l'Eritrea e la Somalia Italiana, il cui modello verrà stabilito con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 2.

I passaporti per l'Eritrea e la Somalia Italiana sono rilasciati in nome del Re dal Ministro per le colonie o, per sua delegazione:

a) nel Regno, dai prefetti, sottoprefetti, o dai questori;

b) nelle Colonie, dai governatori;

c) all'estero, dai Regi ufficiali diplomatici e consolari, salva, per i Regi agenti consolari, l'autorizzazione del console dal quale dipendono.

Il rilascio del passaporto è sempre subordinato al nulla osta del Ministero delle colonie:

Gli stranieri provvisti di passaporto per l'estero debitamente legalizzato, che intendano recarsi in Eritrea o nella Somalia Italiana, debbono sottoporre il passaporto stesso al visto del Ministero degli affari esteri o delle autorità predette, osservate le disposizioni relative al deposito di rimpatrio di cui nel presente decreto.

Prima che sia accordato il visto, dovrà ottenersi il nulla osta dal Ministero delle colonie.

E' in facoltà del Ministero delle colonie di autorizzare i governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana a concedere in ogni caso direttamente il nulla osta alle autorità indicate nel presente articolo.

Art. 3.

Coloro che si allontanino solo temporaneamente dall'Eritrea o dalla Somalia Italiana, e coloro che per ragioni di commercio o di affari abbiano frequenti occasioni di recarvisi, potranno valersi, pel ritorno nelle dette Colonie, dei passaporti che saranno loro rilasciati o « vistati » dai Governi coloniali, debitamente muniti di dichiarazione di validità pel ritorno.

Ai sudditi coloniali ed assimilati dell'Eritrea e della Somalia Italiana, riconosciuti tali secondo gli ordinamenti giudiziari vigenti nelle due Colonie, in luogo del passaporto sarà rilasciato nel Regno ed all'estero un foglio di via. Al loro arrivo in Colonia essi dovranno presentarsi alle competenti autorità per i necessari accertamenti a loro riguardo.

Art. 4.

Chiunque voglia ottenere il passaporto nel Regno, giusta l'art. 2, lettera *a*), deve farne richiesta scritta al sindaco del Comune di sua abituale residenza, e questi chiederà il passaporto all'autorità competente mediante l'invio di una dichiarazione di nulla osta gratuita, conforme al modello che verrà stabilito con decreto del Ministro per le colonie.

La dichiarazione di nulla osta dovrà essere trasmessa dal sindaco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non sono compresi in tal termine i giorni festivi) dal ricevimento della richiesta, purchè questa sia corredata dai documenti prescritti.

Il passaporto potrà essere consegnato al richiedente direttamente, se sia personalmente conosciuto dall'autorità che lo rilascia, ovvero da questa trasmesso, per la consegna, al sindaco, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento del nulla osta di cui all'art. 2.

Quando il sindaco neghi, senza giusti motivi, o ritardi notevolmente di dar corso alla domanda di rilascio del passaporto, o quando speciali circostanze lo consiglino, il prefetto, sottoprefetto o questore, su richiesta dell'interessato e assunto d'urgenza le necessarie informazioni, potranno rilasciare il passaporto senza che occorra il nulla osta del sindaco, purchè vi sia il nulla osta di cui all'art. 2.

Art. 5.

Non è concesso il passaporto:

1. A coloro che, lasciando persone alle quali per legge debbono provvedere, non abbiano provveduto ad affidarle convenientemente ad altri;

2. Alle persone che a norma delle leggi civili sono sottoposte alla potestà altrui, ove non sia stato accordato il consenso della persona da cui dipendono, o in mancanza di essa, dalla competente autorità giudiziaria; ai fanciulli di età inferiore ai sedici anni se non sono muniti del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo; ai minori di quindici anni o alle donne, minorenni o no, se abbiansi elementi per ritenere che si vogliano condurre in dette Colonie quelli per prestare lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute, queste per essere tratte alla prostituzione;

3. A coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso, per delitto punibile con la reclusione e con la detenzione per tempo non minore di un anno;

4. Alle persone alle quali per altre disposizioni sia fatto espresso divieto di espatriare.

Art. 6.

Su ogni passaporto non può essere scritta che una persona.

Quando trattasi però dei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 13 del presente decreto, possono comprendersi in uno stesso passaporto:

il capo della famiglia con la moglie, gli ascendenti e i discendenti abitualmente conviventi con lui;

il tutore con i suoi amministrati;

il fratello maggiore con i fratelli minori e con le sorelle non maritate conviventi con lui.

Anche all'infuori dei casi previsti nell'art. 13, i minori di anni dieci vengono inscritti nel passaporto della persona autorizzata ad accompagnarli.

Art. 7.

I passaporti per l'Eritrea e la Somalia Italiana sono validi per tre anni, salvo quanto è detto nell'art. 17.

I passaporti scaduti da non più di tre mesi possono essere sostituiti con passaporti nuovi da una delle autorità competenti a norma dell'art. 2 del presente decreto, senza che sieno necessarie le formalità prescritte dall'art. 4 previa prestazione, se del caso, del deposito di cui negli articoli 11 e seguenti, e sempre che il richiedente si trovi nelle condizioni in cui soltanto, a norma del presente decreto, il passaporto può essergli rilasciato.

Art. 8.

Chiunque arrivi in Eritrea o nella Somalia Italiana dovrà presentare il passaporto all'autorità competente per la vidimazione.

Art. 9.

I Regi ufficiali all'estero, e i funzionari autorizzati nelle Colonie potranno rilasciare i passaporti quando ad essi risulti che il richiedente si trova nelle condizioni prescritte perchè il passaporto possa essergli rilasciato.

Nel caso di passaporti rilasciati a protetti, sarà fatta, della qualità di protetto, espressa menzione nel passaporto.

Art. 10.

Al rilascio all'estero di passaporti per la Eritrea e la Somalia Italiana sono applicabili le disposizioni previste dalla legge consolare e relativi regolamenti in materia di passaporti per l'estero, salvo quelle che non siano compatibili con le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 11.

Nessun passaporto o « visto » a passaporto di Stato estero per la Eritrea e per la Somalia Italiana può concedersi se all'autorità competente non consti, nei modi risultanti dei successivi articoli e salve le eccezioni ivi previste, dello avvenuto deposito da parte del richiedente della somma fissata per le spese dell'eventuale rimpatrio.

L'ammontare del deposito è stabilito con decreto dei Ministro per le colonie, sentiti i Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana.

Art. 12.

Il deposito si effettua mediante la consegna al sindaco in Italia, e all'estero e nelle colonie al Regio ufficiale competente, di un vaglia dell'importo prescritto.

Il vaglia, o l'equivalente titolo che si usi all'estero, deve essere intestato all'autorità di pubblica sicurezza del porto di sbarco prescelto dal richiedente.

Il sindaco trasmette il vaglia all'autorità competente insieme col nulla osta.

L'autorità competente, se rifiuta la concessione del passaporto, fa restituire all'interessato il vaglia o l'altro titolo prodotto: se concede il passaporto fa cenno, nell'atto stesso, della data, del numero e dello ufficio di emissione del vaglia o del titolo medesimo, e lo trasmette alla autorità coloniale di pubblica sicurezza alla quale è intestato.

L'autorità di pubblica sicurezza destinataria del vaglia lo verserà alla cassa postale per essere ivi tenuto in deposito di risparmio fruttifero l'ammontare a disposizione del sevizio dei rimpatri.

Art. 13.

Sono esentate dall'obbligo del deposito di rimpatrio:

a) le persone notoriamente solvibili e come tali note alla autorità competente per il rilascio del passaporto;

b) le persone che avendo lavoro assicurato nella colonia, possono giustificare che le ditte alle quali sono addette han prestato la garanzia in loro favore per le eventuali spese occorrenti a rimpatriarle anche nel caso di espulsione dalla Colonia.

Le relative dichiarazioni delle ditte dovranno essere vidimate dal Governo della Colonia ove sono dirette le persone che richiedono l'esenzione del deposito, e sono impegnative ancorchè le persone così garantite cessino di appartenere alle ditte garanti e rimangano in Colonia.

Il Governo della Colonia potrà richiedere che la ditta, la quale ha prestato la garanzia, esegua l'effettivo deposito.

Le persone che abbiano eseguito il deposito pel rimpatrio e che successivamente dimostrino di trovarsi nelle condizioni di cui nelle lettere *a*) e *b*), possono ottenerne la restituzione.

Art. 14.

Coloro che, per qualsiasi ragione, viaggiano riuniti in comitiva, ancorchè siano provvisti di regolare passaporto, non saranno ammessi a sbarcare nei porti dell'Eritrea e della Somalia Italiana se il loro viaggio in comitiva non sia stato previamente autorizzato dal Ministro per le colonie.

Tale disposizione non è applicabile agli operai che, recandosi in Eritrea e nella Somalia Italiana a scopo di lavoro, si siano raccolti in comitiva per fruire di eventuali facilitazioni di viaggio e per altre consimili ragioni.

Art. 15.

In caso di rimpatrio definitivo o di espulsione o comunque di allontanamento non temporaneo dalla Colonia, i titolari di passaporti rilasciati contro deposito delle spese di rimpatrio hanno diritto di ricevere alla loro partenza:

a) un biglietto di terza classe, vitto a bordo compreso, per il primo porto di sbarco in Italia, o in una Colonia italiana, o in paese estero, secondo i casi valutabili dal Governatore, sempre che il Governatore stesso non consenta l'uscita dalla Colonia per la via di terra;

b) la ricevuta di spedizione del loro bagaglio, nel caso che il viaggio avvenga per la via di mare;

c) l'importo in denaro, dell'eventuale sopravanzo del deposito, depurato delle spese suddette, di quelle per l'imbarco personale e del bagaglio e delle altre eventualmente occorse.

Art. 16.

Nessuno può oltrepassare i confini terrestri dell'Eritrea e della Somalia senza una speciale autorizzazione del Governatore se si tratta di un cittadino italiano e senza il visto sul passaporto se di uno straniero.

Art. 17.

Alle persone che all'atto della partenza dall'Eritrea e dalla Somalia Italiana usufruiscono del deposito, l'autorità di pubblica sicurezza del porto di imbarco ritirerà il passaporto di andata in Colonia.

La contabilità relativa verrà inserita sul passaporto stesso, e firmata dall'autorità suddetta e dal titolare del deposito salvo che questi vi si rifiuti o sia impedito, nel qual caso se ne farà menzione.

Nel caso previsto dall'art. 20 e in ogni altro caso in cui si effettui la restituzione in qualunque forma del fatto deposito, si procederà al ritiro del passaporto, osservate le norme di cui sopra quanto alla relativa contabilità.

Art. 18.

Il passaporto non è richiesto per il personale civile e militare destinato in Eritrea e nella Somalia Italiana in servizio o per ragioni di servizio o ivi mandato in missione.

In ogni altro caso anche i funzionari civili e militari debbono provvedersi di passaporto.

Art. 19.

Il Ministro per le colonie può, per tutte o per determinate categorie di persone, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti anzidetti, e così pure può sospendere il rilascio dei passaporti da parte di tutte o di alcune delle autorità menzionate nell'art. 2.

Art. 20.

Le autorità che hanno facoltà di rilasciare passaporti per l'Eritrea e per la Somalia Italiana dovranno ritirarli, quando ad esse risulti che il titolare non si trovi più nelle

condizioni richieste dal presente decreto per il rilascio di tale documento. In tale caso inizieranno subito le pratiche necessarie per il ritiro del deposito eventualmente fatto dal titolare del passaporto ritirato, per poi versargliene l'importo depurato delle spese occorse.

Art. 21.

I Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono autorizzati, ciascuno per la propria giurisdizione, ad emanare le disposizioni amministrative di loro competenza per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 9. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3234.
Norme relative ai concorsi per le Regie scuole elementari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993, sulle scuole italiane all'estero;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, che approva il regolamento sui concorsi a posti di direttore didattico governativo;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, che detta norma per i concorsi, le nomine e la conferma degli insegnanti elementari;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, sullo stato giuridico dei maestri elementari del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti delle Regie scuole elementari all'estero, così per le classi di grado inferiore, superiore e integrative di avviamento professionale, come per quelle di grado preparatorio (classi infantili, giardini d'infanzia) sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami.

Il concorso sarà bandito per il grado di straordinario.

L'esame sarà scritto e orale e avrà luogo in Roma. L'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema di pedagogia.

Saranno esonerati dall'esame scritto coloro che siano riusciti vincitori in un concorso bandito per titoli ad esame, scritto e orale, per le scuole elementari del Regno.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare:

1° Gli insegnanti che siano già in servizio di ruolo nelle scuole elementari del Regno, amministrate dai Comuni o dai Regi provveditorati, che non abbiano superato i trenta anni di età, che non siano mai incorsi in una punizione disciplinare e che non siano stati in congedo per ragioni di salute e in aspettativa per ragioni di salute per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno.

2° Gli insegnanti, comunque nominati (provvisori, incaricati o supplenti), delle scuole italiane all'estero Regie o sussidiate, i quali siano in servizio alla data del bando di concorso, siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare e non abbiano superato i trenta anni di età.

Art. 3.

Il concorso è bandito per posti maschili delle classi di grado inferiore o superiore e integrative di avviamento professionale, per posti femminili delle classi di grado inferiore e superiore e integrative di avviamento professionale e per posti femminili delle classi di grado preparatorio.

Art. 4.

Tutti i candidati per essere ammessi al concorso sono tenuti a pagare la tassa di L. 25.

Chiunque intenda prendere parte al concorso dovrà farne domanda in carta da bollo da L. 3, corredandola di tutti i documenti che si richiedono per i concorsi nelle scuole elementari del Regno.

I maestri già in servizio nelle scuole del Regno dovranno inoltre presentare un certificato del Regio provveditore agli studi o del sindaco, secondo che si tratti di scuole amministrate dai Regi provveditorati o dai Comuni, dal quale risulti che durante l'intera carriera non siano stati in congedo per salute o in aspettativa per salute per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno, e un altro certificato, rilasciato dal Regio provveditore agli studi, dal quale si rilevi la durata e la qualità del servizio prestato e il loro grado di insegnanti.

Le concorrenti ai posti vacanti nelle scuole di grado preparatorio dovranno inoltre presentare il diploma di maestra giardiniera; ma nel concorso che verrà bandito nell'anno scolastico 1923-924 per coloro, che siano già in servizio come provvisorie o coadiutrici nelle classi infantili o nei giardini d'infanzia all'estero, sarà sufficiente la presentazione del solo diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 5.

Per la metà dei posti sia di scuola maschile, sia di scuola femminile, sia di scuola di grado preparatorio che verranno messi a concorso entro l'anno scolastico 1923-924, il concorso sarà bandito con le norme, di cui all'art. 24 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e ad esso saranno ammessi solamente coloro che prestino servizio nelle scuole elementari o nei giardini d'infanzia all'estero sin dall'anno scolastico 1922-923, con nomina ministeriale di provvisorio o di coadiutrice e siano forniti almeno del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, anche se abbiano superato i limiti d'età.

Art. 6.

Con apposito decreto Ministeriale verranno stabilite le norme per i concorsi, anche per quanto riguarda i programmi di esame, la valutazione dei titoli dei concorrenti, la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso, che avevano nelle scuole del Regno il grado di ordinario, percepiranno, per il primo triennio, lo stipendio fissato per il grado di straordinario nelle scuole all'estero. Alla fine del triennio essi saranno promossi ordinari senza l'obbligo delle ispezioni.

Art. 7.

I direttori didattici delle scuole elementari all'estero per le classi di grado inferiore, superiore e integrative di avviamento professionale, sono nominati per concorso fra i maestri delle scuole all'estro.

Il concorso avrà luogo per titoli ed esame e si svolgerà con le norme di cui al regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1923, n. 589.

L'esame sarà scritto e orale e avrà luogo in Roma.

I candidati sono tenuti al pagamento di una tassa di L. 50.

Potranno partecipare al concorso i maestri che abbiano conseguito da almeno cinque anni il grado di ordinario, appartengano da almeno due anni ai ruoli delle scuole elementari governative all'estero e possiedano il diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 8.

I vincitori, quando vi siano direzioni vacanti, verranno nominati, seguendo il turno della graduatoria, direttori incaricati.

Dopo un triennio di favorevole esperimento i direttori incaricati saranno nominati direttori effettivi coll'insegnamento, fermo rimanendo il disposto dell'art. 33 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, per i direttori delle scuole che abbiano non meno di venti classi.

Per i direttori effettivi l'assegno di direzione sarà convertito in stipendio e conglobato con lo stipendio di maestro.

Tutti gli attuali direttori incaricati che siano forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica, saranno nominati direttori effettivi dopo un triennio di favorevole esperimento, senza l'obbligo del concorso.

Anche per i direttori, di cui al presente articolo, è applicabile la disposizione, di cui all'art. 8 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731.

La graduatoria dei concorsi così per i posti di insegnante come per quelli di direttore didattico saranno valevoli per un biennio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro, 222, *foglio* 17. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1924, n. 261.

Norme per la compilazione e presentazione delle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1922, n. 1810: 27 ottobre 1922, n. 1812; 27 ottobre 1922, n. 1870; 24 settembre 1923, n. 2080 e 23 dicembre 1923, n. 2855;

In applicazione dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830;

In applicazione dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari, gli Enti, le ditte e le persone che al 1° gennaio 1924, abbiano avuto in consegna danaro o materie in dipedenza delle gestioni degli approvvigionamenti e consumi alimentari, del traffico marittimo (compresa la gestione dell'esercizio navigazione di Stato per il periodo dal 1° gennaio 1920 al 30 giugno 1921), dei combustibili nazionali e distillazione degli alcool, per le quali non siano state compilate, rivedute e parificate le relative contabilità, s'intendono discaricati agli effetti contabili, salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni stesse.

Tale disposizione non esonera però i gestori di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1870, nè i gestori dei combustibili nazionali e distillazione degli alcool, dall'obbligo di presentare il conto, sia a danaro, sia a materia, nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, nè è di ostacolo, per l'Amministrazione, a procedere, in caso di inadempienza, alla compilazione d'ufficio dei rendiconti stessi.

Art. 2.

Qualora dall'esame delle contabilità, o in qualsiasi altro modo, emergano responsabilità a carico dei gestori di danaro o di materia, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione accerta il debito dei responsabili

Qualora questi accettino l'addebito, può l'Amministrazione concedere, con le garanzie del caso, il pagamento rateale.

Se invece i responsabili, o taluni di essi, non accettino l'accertamento fatto dall'Amministrazione e la rifusione del danno, la decisione è deferita alla Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico, in tutto od in parte, il danno accertato.

Art. 3.

Gli atti e documenti relativi alle gestioni a danaro e a materia, di cui al precedente art. 1, nonchè quelli relativi al Comitato centrale per l'approvvigionamento e la distribuzione dei combustibili liquidi, saranno conservati, a cura dell'Amministrazione centrale o dei rispettivi uffici locali, per un periodo di almeno dieci anni dalla chiusura della liquiquidazione.

Il Ministro per le finanze determinerà, sentita la Corte dei conti, quali documenti debbono eventualmente essere conservati per un maggiore numero di anni.

Ai funzionari, che, in seguito alle indagini operate sulle contabilità e documenti di cui al presente decreto, facciano recuperare somme all'Erario, possono essere concessi speciali compensi proporzionati all'importo dei versamenti effettivamente eseguiti in tesoreria.

Art. 4.

Per le contabilità delle gestioni indicate al precedente articolo 1, relative al periodo posteriore al 1° gennaio 1924, si osservano le norme di cui agli articoli 60 e 89 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Alla fine della liquidazione delle gestioni di cui all'art. 1, sarà reso il conto generale riassuntivo delle entrate versate e delle somme pagate. Ad esso sarà allegata la situazione dei debiti e dei crediti accertati riferibilmente alle gestioni medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 29. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1924, n. 262.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per opere dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono autorizzate a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per importo non eccedente la somma di L. 66,000,000, all'interesse che sarà stabilito dal Ministero delle finanze, per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Le somme anticipate, con i relativi interessi, sono rimborsate sui fondi assegnati sulle addizionali, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero delle finanze fino all'anno 1938.

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1924 il termine di cui all'articolo 12 del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75, relativo al trasferimento da un Comune all'altro della stessa Provincia, del diritto a mutuo concernente i fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di anticipazione del contributo dello Stato di cui all'art. 1 del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 30. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE
(Legge 24 aprile 1898, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337)

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152,582,000 concesso al comune di Roma con decreto 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 1, 2, 4 e 5 febbraio 1924.

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° aprile 1924).

Titoli da una cartella.

Numeri d'iscrizione:

61	90	115	131	187	251
319	784	905	939	963	1240
1295	1306	1513	1664	1781	1890
1894	1904	1988	2154	2273	2337
2392	2433	2617	2671	2771	3178
3196	3349	3439	3544	3587	3642
3670	3759	3907	3933	3996	4044
4189	4231	4287	4307	4375	4491
4500	4711	4798	4830	4928	5040
5062	5111	5208	5406	5421	5559
5691	5717	5903	6171	6189	6385
6455	6462	6628	6693	6752	6816
6830	6846	6952	6992	7034	7136
7153	7238	7263	7372	7437	7522
7568	7617	7747	7870	7877	7879
7951	8046	8115	8143	8158	8177
8216	8221	8362	8381	8431	8514
8539	8641	8818	8835	9006	9244
9251	9403	9673	9697	9885	9902
9904	10073	10148	10328	10336	10457
10496	10765	10766	10769	10777	10826
10842	10933	11142	11144	11211	11360
11402	11519	11539	11926	11927	11931
11936	12132	12280	12563	12614	12673
12809	12831	12944	12991	13257	13457
13610	13753	13998	14023	14102	14109
14121	14135	14193	14442	14546	14662
14735	14743	14761	14830	14862	14905
14931	15124	15358	15361	15478	15853
15913	15953	16100	16109	16148	16175
16248	16316	16328	16650	17051	17146

17266	17267	17574	17579	17596	17614
17693	17794	17800	17888	17914	17915
18226	18235	18379	18385	18398	18425
18517	18552	18990	19032	19229	19438
19465	19485	19702	19806	20038	20058
20135	20184	20286	20339	20546	20608
20610	20725	20970	21050	21189	21372
21598	21923	22030	22213	22232	22264
22354	22417	22462	22572	22580	22745
22873	22949	22989	23027	23240	23523
23541	23546	23551	23612	23668	23677
23682	23689	23904	24192	24438	24639
24675	24712	24717	24885	25039	25182
25238	25249	25546	25635	25811	25838
26165	26401	26543	26646	26870	27036
27110	27179	27222	27251	27617	27773
27821	27893	28049	28066	28082	28125
28241	28266	28304	28341	28552	28627
28950	29244	29381	29440	29451	29618
29643	29748	29824	29996	30262	30311
30358	30645	30654	30678	31247	31286
31386	31423	31439	31562	31576	31680
31782	31803	31811	31919	32036	32054
32141	32276	32401	32476	32651	32820
32865	32907	33095	33120	33158	33227
33282	33357	33381	33562	33814	34139
34189	34229	34261	34531	34616	34648
34740	34808	34833	34855	34979	35283
35398	35452	35468	35472	35533	35558
35605	35669	35713	35752	35904	35913
36325	36410	36468	36909	36981	37019
37186	37262	37322	37407	37557	37692
37779	37977	38162	38168	38221	38286
38755	38902	38928	38953	39121	39336
39489	39526	39573	39595	39664	39798
39833	39850	39969	39989	40131	40211
40387	40573	40625	40714	40719	40820
40957	41015	41213	41229	41421	41455
41486	41493	41682	41900	42209	42369
42416	42462	42491	42891	43147	43198
43326	43422	43556	43848	43875	44037
44103	44136	44151	44441	44589	44837
44994	45241	45260	45283	45318	45353
45357	45582	45685	45756	45890	46206
46294	46401	46432	46540	46780	46805
47172	47197	47220	47403	47478	47833
47910	48087	48283	48417	48662	48788
49006	49138	49324	49380	49404	49405
49497	49653	49760	49800	49903	50132
50355	50551	50600	50729	51008	51054
51221	51237	51310	51405	51601	51634
51822	51981	51984	52264	52496	52583
52611	52729	52864	52887	53354	53391
53432	53488	53500	53690	53714	53754
53779	53911	54096	54181	54445	54550
54576	54583	54901	54920	55040	55062
55210	55225	55446	55464	55685	55717
55753	55963	56214	56229	56294	56301
56438	56856	56895	56990	57320	57674
57778	57849	57890	57938	58039	58057
58241	58242	58440	58485	58554	58556
58569	58730	58753	58802	58892	58939
59006	59202	59243	59430	59473	59493
59557	59586	59628	59658	59711	60051
60091	60121	60165	60535	60663	60676
60931	61117	61403	61461	61508	61629
61832	61890	62015	62116	62209	62236
62291	62322	62477	62542	62812	62843
62982	63041	63086	63562	63770	63803
63854	63902	64018	64102	64153	64191
64322	64343	64441	64491	64530	64696
65243	65279	65414	65506	65518	65540
65552	65705	66055	66303	66532	66606
66730	66910	66948	67236	67289	67508
67736	67766	67801	67807	68022	68136
68148	68181	68236	68318	68382	68396
68480	68540	68625	68727	68897	68950
68953	69055	69080	69167	69299	69639
69694	69776	69909	70105	70128	70144
70150	70177	70448	70656	70758	70922
70969	71046	71396	71422	71548	71556
71614	71707	71783	71806	71990	72075
72126	72272	72275	72411	72529	72569
72620	72636	72693	72709	73169	73328

73377	73406	73734	73950	74092	74113
74204	74206	74368	74500	74691	74843
74856	74962	75158	75259	75326	75434
75548	75551	75609	75721	75795	76036
76170	76439	76484	76570	76719	76807
76932	77096	77198	77361	77367	77457
77464	77523	77936	78014	78354	78585
78610	78656	78864	78893	78933	79158
79212	79215	79284	79363	79415	79452
79485	79557	79622	79979	80139	80245
80386	80418	80622	80880	80921	81251
81292	81398	81519	81736	81812	81847
81975	82032	82055	82058	82091	82149
82221	82432	82531	82741	82873	83096
83364	83523	83585	83780	83801	83971
84331	84460	84531	84752	84796	84833
85232	85398	85432	85830	85942	86215
86232	86243	86517	86532	86722	86769
86865	86867	86881	87087	87152	87301
88020	88224	88363	88481	88747	88792
88979	89089	89148	89168	89187	89192
89781	89832	89854	90126	90184	90315
90322	90339	90465	90539	90758	91149
91154	91225	91237	91519	91606	91746
91747	91757	91773	91883	91958	91996
92155	92329	92398	92591	92861	92886
92894	93130	93548	93588	93643	93941
94097	94105	94528	94547	94858	95145
95190	95356	95393	95601	95669	95697
95749	95781	95858	95969	96112	96148
96253	96267	96277	96281	96292	96308
96392	96559	96579	96719	96788	96906
96981	96990	97020	97307	97322	97388
97522	97663	97738	97834	97860	97876
97894	98054	98084	98171	98210	98269
98336	98706	98756	98765	98907	98938
98940	99115	99131	99252	99255	99424
99578	99595	99614	99631	99657	99671
99719	99932	100124	100150	100260	100290
100339	100515	100683	100698	100729	100738
100763	100995	101286	101352	101384	101414
101432	101469	101490	101767	101959	102179
102276	102339	102379	102484	102503	102511
102659	102691	102714	102739	102889	102893
102999	103063	103133	103247	103298	103725
103918	103964	104035	104177	104325	104340
104363	104437	104535	104715	105152	105230
105266	105309	105434	105484	105655	105669
105728	105752	105764	105828	105843	106127
106199	106207	106300	106305	106469	106783
106856	106863	106884	106950	106961	107255
107318	107341	107376	107380	107442	107837
108116	108273	108297	108458	108471	108830
108897	109452	109541	109558	109652	109881
109954	109957	110012	110021	110081	110530
110628	110683	110689	110876	110957	111183
111525	111621	111707	111735	111918	112005
112036	112188	112305	112344	112353	112650
112700	112702	112754	112861	112944	112979
113045	113185	113382	113578	113614	114241
114318	114559	114578	114618	115026	115285
115580	115873	115917	115964	116047	116138
116226	116321	116400	116417	116485	116592
116814	116994	117273	117593	117642	117793
117938	117961	117970	118070	118150	118182
118234	118251	118343	118374	118492	118715
118722	118725	118796	118877	118881	118898
119184	119424	119434	119564	119603	119632
119690	119701	119705	119834	119912	119918
120045	120082	120150	120179	120271	120379
120634					

Titoli da cinque cartelle.

322	343	429	463	537	596
991	1092	1240	1345	1404	1495
1583	1636	1810	1925	2127	2359
2384	2499	2547	2583	2589	2623
2694	2866	2875	3003	3062	3254
3356	3454	3516	3558	3654	3680
3768	3840	4061	4186	4224	4228
4311	4411	4426	4547	5069	5107
5220	5332	5421	5431	5533	5594
5631	5775	5871	5930	6139	6382

6586	6848	6881	6911	7090	7249
7431	7495	7695	8001	8292	8485
8558	9088	9206	9446	9503	9612
9809	9830	10051	10222	10235	10424
10634	10668	10678	10719	10762	10763
10776	10945	11000	11055	11485	11711
11783	11808	11901	11912	11948	11965
12013	12156	12354	12367	12412	12510
12566	12771	12796	12883	12974	13051
13157	13159	13175	13425	13650	13702
13743	13895	14002	14185	14399	14530
14779	14963	15010	15013	15024	15058
15080	15205	15224	15342	15516	15575
15612	15669	15845	15905	16084	16193
16223	16297	16351	16377	16384	16523
16697	16735	16941	16946	16981	17070
17076	17101	17433	17528	17542	17544
17608	17738	17852	18089	18251	18258
18471	18716	18864	18902	18904	19332
19344	19392	19504	19696	19697	19774
19797	19885	19920	19961	20102	20156
20244	20245	20423	20763	20821	21249
21257	21296	21524	21594	21694	22013
22038	22116	22147	22290	22297	22322
22653	23051	23067	23157	23447	23671
23748	23788	23802	23808	23957	24005
24025	24186	24189	24221	24302	24404
24546	24560	24583	24665	24703	24782
24883	24899	25095	25114	25188	25262

Titoli da venti cartelle.

256	558	586	698	899	932
952	996	1036	1125	1187	1323
1452	1534				

Titoli da quaranta cartelle.

254	540	565	576	587	596

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 19ª estrazione (febbraio 1923) bruciati perchè rimborsati da questa Direzione generale:

Titoli unitari . . . N. 993
» quintupli . . » 214
» da 20 cartelle . » 13
» da 40 cartelle . » 6

Totale N. 1226

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 5 febbraio 1924.

Per il direttore generale
DI MARTINO.

V. Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
BARONI

Per il direttore capo della Ragioneria
NURCARE.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 26 febbraio 1923:

Diploma di primo grado.

Comm. dott. Galileo Giannini.

Diploma di secondo grado.

1. Cav. uff. rag. Carlo Argentieri.
2. Cav. uff. dott. Pasquale Laudadio.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5, dal 28 gennaio al 3 febbraio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Id.	Salò	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Id.	Vasto	—	1	—	1
Como	Lecco	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Id.	Melfi	—	1	—	2
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
		2	12	2	13
Carbonchio sintomatico.					
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Modena	Modena	—	3	—	3
		1	3	1	3
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	5	3	8
Id.	Asti	5	5	8	17
Id.	Casale M.	12	2	23	4
Id.	Novi	2	—	2	—
Id.	Tortona	2	1	2	1
Ancona (a)	Ancona	1	1	1	1
Arezzo	Arezzo	9	2	32	9
Belluno	Belluno	8	—	17	4
Id.	Feltre	7	—	16	1
Id.	Pieve di Cadore	—	2	—	2
Bergamo	Bergamo	34	5	71	21
Id.	Clusone	5	2	7	7
Id.	Treviglio	13	5	55	8
Bologna	Bologna	22	1	83	2
Id.	Imola	5	—	27	—
Brescia	Brescia	26	3	126	23
Id.	Breno	1	—	2	4
Id.	Chiari	11	2	38	17
Id.	Salò	2	—	6	1
Id.	Verolanuova	7	1	42	3
Como	Como	30	3	67	22
Id.	Lecco	19	10	46	28
Id.	Varese	22	4	33	6

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Firenze	Firenze	4	2	8	4
Id.	Pistoia	1	1	1	4
Id.	S. Miniato	5	—	14	—
Forlì	Cesena	2	—	12	6
Id.	Forlì	1	—	9	1
Id.	Rimini	2	—	3	1
Genova	Genova	3	—	5	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Lucca	Lucca	10	1	24	4
Macerata	Macerata	1	—	2	—
Mantova	Mantova	15	11	24	33
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
Id.	Gallarate	1	5	1	5
Id.	Lodi	1	5	1	7
Id.	Milano	2	5	2	5
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	14	—	41	9
Id.	Pavullo	1	—	1	—
Novara	Biella	2	4	3	9
Id.	Novara	9	6	21	18
Id.	Pallanza	—	2	—	2
Id.	Varallo	1	—	1	—
Id.	Vercelli	4	3	11	7
Padova	Padova	25	5	56	30
Parma	Borgo S. Donnino	4	1	4	1
Id.	Parma	3	1	5	1
Pavia	Mortara	2	6	2	8
Id.	Pavia	6	5	6	10
Id.	Voghera	6	5	10	5
Perugia	Perugia	2	—	2	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Id.	Terni	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	—	3	—	4
Piacenza	Piacenza	6	16	11	41
Pisa	Pisa	4	4	18	11
Id.	Volterra	1	1	1	2
Ravenna	Faenza	1	1	2	1
Id.	Lugo	—	2	—	3
Id.	Ravenna	2	—	8	—
Reggio Emilia	Guastalla	3	1	3	1
Id.	Reggio Emilia	5	—	19	6
Roma	Frosinone	1	1	1	1
Id.	Roma	2	—	8	3
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Rovigo	Adria	3	—	7	—
Id.	Rovigo	10	2	17	2
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	2	—	19	—
Id.	Siena	5	3	11	7
Sondrio	Sondrio	4	2	7	2
Torino	Ivrea	3	—	4	—
Id.	Susa	1	2	2	2
Id.	Torino	10	1	21	5
Trento	Bolzano	4	4	7	16
Id.	Rovereto	5	2	11	4
Id.	Trento	4	2	8	3
Udine	Cividale	1	—	1	—
Id.	Pordenone	4	2	10	4
Id.	Tolmezzo	4	1	11	2
Id.	Udine	8	5	18	15
Venezia	Venezia	20	5	34	29
Verona	Verona	—	27	—	109
Vicenza	Vicenza	10	4	20	13
		492	217	1260	637

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	2	—	3	1
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Id.	Fermo	2	—	3	—
Bologna	Bologna	4	—	7	—
Brescia	Verolanuova	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Larino	1	—	10	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	1	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	2
Potenza	Matera	3	—	3	2
Id.	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	2	—
Id.	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	2	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Id.	Siena	—	1	—	1
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Id.	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Brunico	1	—	1	—
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Trieste	Trieste	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		24	14	41	19

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Napoli	Napoli	1	—	1	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	5	2	11	4
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	3	1	3	1
Id.	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Id	Cerreto S.	—	1	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	4	4
Caserta	Caserta	1	—	1	1
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Napoli	Casoria	4	—	13	1
Id.	Castellammare	2	—	5	1
Id.	Napoli	4	1	5	2
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgotaro	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	3	—	5
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Id.	Mazara	2	1	2	3
		29	13	54	28

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	2	2	2	5
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	2	—	2
Avellino (b)	Avellino	1	1	1	1
Bari (b)	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	1	2	2	2
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	2	—	2
Campobasso (b)	Campobasso	—	1	—	1
Como	Como (b)	—	3	—	4
Id.	Varese	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	1	1	1
Id.	Macerata	4	—	11	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	—	3	3
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	3	—	3	1
Id.	Parma	2	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	1	—	4
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	2	—	2
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Id.	Siena	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	3
Trapani	Trapani	—	1	—	3
Verona	Verona	—	2	—	2
		16	37	27	52
	Rogna.				
Aquila	Aquila	3	—	6	—
Id.	Avezzano	5	—	14	—
Id.	Sulmona	5	1	13	1
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	2	—
Id.	Melfi	2	1	2	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	2	1	3	1
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
Trento	Tione	1	—	1	—
		32	4	60	4
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	5	—	8	—
Id.	Avezzano	2	—	2	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	10	—
Id.	Barletta	2	—	4	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Potenza	Matera	1	1	1	1
Id.	Melfi	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	5	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		20	2	36	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Catania	Caltagirone	1	—	2	—
Roma	Roma	4	—	7	1
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Siracusa	Siracusa	1	—	3	—
		13	—	20	1
	Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Ascoli	—	2	—	6
Teramo	Teramo	1	—	12	—
		1	2	12	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	9	14	15
Carbonchio sintomatico	2	4	4
Afta epizootica	38	719	1897
Malattie infettive dei suini	19	38	60
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	13	42	82
Rabbia	24	53	79
Rogna	10	36	64
Vaiuolo ovino	7	22	38
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	13	21
Colera dei polli	2	3	18

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di ottobre 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	51.723	35,451	16,272	216,637	243,056
Mesi precedenti	—	477,039	310.890	166.149	2,122.951	2.260,796
Somme totali dell'anno in corso	—	528 762	346.341	182.421	2.339.588	2.503.852
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054.043	7,319.530	118.225.794	90.760.648
Somme complessive	11.037	25.902.335	18,400.384	7.501.951	120,565.382	93.264.500

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	239.556,905 75	—	239,556,905 75	262,436.061 74	
Mesi precedenti	2,170,938.593 89	—	2.170.938.593 89	2,138,411,361 95	
Somme totali dell'anno in corso	2,410.495.499 64	—	2,410,495.499 64	2,400.847.423 69	9,648 075 95
Anni 1876-1922	31,157,328,332 45	1,659,563.803 73	32.816.892.136 18	24,182.604.369 35	8,634,287.766 83
Somme complessive	33,567,823,832 09	1,659,563,803 73	35,227,387,635 82	26,583,451,793 04	8,643,935,842 78

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	559	173	386	9,520	2.695
Mesi precedenti	4	5.006	1.471	3.535	21.791	22.501
Somme totali dell'anno in corso	4	5,565	1.644	3.921	24.311	25.196
Anni 1915-1922	385	48.731	12,839	35 892	168.395	147.436
Somme complessive	389	54,296	14.483	39.813	192.706	172.632

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	1,867,603 07	—	1,867.603 07	2,193.733 90	
Mesi precedenti	18,445.126 52	—	18.445.126 52	17.268.123 95	
Somme totali dell'anno in corso	20,312,729 59	—	20.312.729 59	19.461.857 85	850,871 74
Anni 1915-1922	104.075.911 39	2.027.876 53	106.103.787 92	82.277.686 76	23.826.101 16
Somme complessive	124,388,640 98	2,027,876 53	126,416,517 51	101,739,544 61	24,676,972 90

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre	1,932	1,503	429	2,760	5,345,448 28	2,406	4,390,231 29	955,216 99
Mesi precedenti	16,180	12,031	4,149	23,272	46,092,627 96	28,092	37,041,958 47	9,050,669 49
Somme totali dell'anno in corso.	18,112	13,534	4,578	26,032	51,438,076 24	30,498	41,432,189 76	10,005,886 48
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive .	348,749	220,379	128,370	1,684,794	1,137,920,364 31	2,422,691	1,063,534,477 95	74,385,886 36

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di ottobre	2,016	10,222.734 43
Mesi precedenti.	8,381	50,130,740 25
Somme dell'anno in corso. . .	10,397	60,353.474 68
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive . . .	538,335	996,797,693 57

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di ottobre	146
Mesi precedenti.	1.302
Somma dell'anno in corso . . .	1,448
Anni 1909-1922	4.669.082
Somma complessiva . . .	4,670.530

Rimasti in corso N. 193,891.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di ottobre	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1922	6.421.107 20
Somme complessive . . .	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di ottobre	5,750	41,637 899 69
Mesi precedenti	52.782	332,855,182 64
Somme dell'anno in corso . .	58,532	374,493,082 33
Anni 1890-1922	1.913.005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,971,537	5,232,795,507 92

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	271353	600 —	Cerasuolo *Rosa* fu Luigi, nubile, domiciliata a Napoli; con usufrutto a Scotti Carmine fu Pietro, domiciliato a Napoli.	Cerasuolo *Maria Rosa* fu Luigi, dom a Napoli. Con usufrutto come contro.
Prest. Naz. 5 %	20448	800 —	Ferrari *Cesare Augusto* fu Francesco, domicil. a Buenos Aires.	Ferrari *Augusto-Cesare-Ernesto*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	309201	255 —	Barletta Teresa fu Giovanni Battista vedova di *Aurichiella Gaetano* dom. a Caltagirone (Catania) con usufrutto a Barletta Angela fu Giovanni Battista ved. di *Barletta Giacomo* dom. a Caltagirone (Catania).	Barletta Teresa fu Giovanni Battista vedova di *Barletta Giacomo* dom come contro; con usufrutto a Barletta Angela fu Giovanni Battista ved. di *Aurichiella Gaetano*, dom. come contro.
»	24160	35 —	Locchi *Pasquale* fu Luigi, minore sotto la tutela di Locchi Francesco, dom. a Figline Valdarno (Firenze).	Locchi *Benedetto-Pasquale* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
»	225398	180 —	Callari Luigia fu Luigi, moglie di Ventimiglia Enrico, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosina* fu *Antonio* vedova di Callari Luigi, dom. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosalia* fu *Antonino*, vedova ecc. come contro.
»	71220	475 —	Rocca Modesta fu Giovanni, moglie di Rizzi Guido, dom a Cherasco (Cuneo), con usufrutto a Blengio Margherita fu *Domenico*, vedova di Rocca Marcello, dom. a Cherasco (Cuneo).	Intestata come contro; con usufrutto a Blengio Margherita fu *Giovanni*, vedova, ecc. come contro.
»	71221	475 —	Rocca Maria fu Giovanni, moglie di Formica Giovanni, dom. a Tenda (Cuneo), con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	71222	955 —	Rocca Agnese fu Pietro-Antonio, vedova di Pascale Domenico, dom. a Bene Vagienna (Cuneo) con usufrutto come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 9 febbraio 1923.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che il buono del tesoro 5 % quinquennale n. 1427 di VI emissione intestato a Mirabelli Caterina fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Bobbio Emilia, doveva invece intestarsi a Mirabelli Margherita fu Luigi minore, ecc. (come sopra) e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la Pretura di Torino IV mandamento il 18 dicembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, conforme alla domanda di rimborso 28 dicembre 1923 presentata a questa Direzione generale da Mirabelli Margherita fu Luigi, detta Caterina ora maggiore d'età.

Roma, 1º marzo 1924.

p. Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli ad un posto di ispettore superiore e ad un posto di ispettore capo di 1ª classe nel ruolo tecnico speciale del gruppo A del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di ispettore superiore nel ruolo tecnico speciale del gruppo *A* del Provveditorato generale dello Stato fra i funzionari appartenenti ai gruppi *A* e *B*

dell'Amministrazione delle finanze di grado non inferiore all'ottavo.
I funzionari del gruppo *B* dovranno essere forniti di laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti d'istruzione superiore commerciale, o presso l'Università Bocconi di Milano.

Art. 2.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di ispettore capo di 1ª classe nel ruolo tecnico speciale del gruppo *A* del Provveditorato generale dello Stato fra i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione delle finanze di grado non inferiore al nono.
I funzionari del gruppo *B* dovranno essere forniti del titolo di studio di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Le domande relative, scritte su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Provveditorato generale (ufficio speciale) pel tramite delle rispettive Direzioni generali o della Ragioneria generale entro il termine improrogabile del 31 marzo 1924 e dovranno essere corredate dello stato di servizio e delle note di qualifica dei singoli aspiranti, di una relazione motivata sulla qualità dei servizi da essi prestati, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art 4.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, del Provveditore generale dello Stato e di un funzionario del Provveditorato generale di grado sesto. Essa è assistita per le funzioni di segretario da un funzionario del Provveditorato generale.

Art. 5.

Ciascun commissario dispone di dieci punti che saranno conferiti in una votazione complessiva su tutti i titoli presentati e sulla qualità del servizio prestato dai singoli concorrenti.
Risulteranno vincitori dei due concorsi coloro che abbiano ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti espressi in trentesimi e non meno di otto decimi da parte di ciascuno dei commissari.
Restano fermi i diritti preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

In caso di rinunzia da parte di alcuno dei due vincitori il posto sarà conferito al candidato classificato secondo nella rispettiva graduatoria e così di seguito, mantenendo sempre fermo l'ordine della graduatoria medesima.
L'accettazione e la rinunzia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta, ed è considerato senz'altro rinunciatario il vincitore di alcuno dei due concorsi il quale non presenti dichiarazione scritta di accettazione nel termine di dieci giorni dalla partecipazione della nomina.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli e per esami a posti nel corpo civile insegnante nella Regia accademia navale in Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto la legge 23 giugno 1912, n. 637, che porta provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnanti della Regia accademia navale;
Visto il regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;
Visto il R. decreto n. 1950 in data 18 novembre 1920;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami, ai seguenti posti nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale in Livorno con lo stipendio annuo di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600 annue:

1 professore straordinario di lettere italiane e storia;
1 professore straordinario di matematica;
1 professore straordinario di fisica generale e complementare;
1 professore straordinario di lingua e letteratura francese.
2 professori straordinari di lingua e letteratura inglese.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili, Sezione seconda) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta da bollo da L. 3, con la esatta indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;
b) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;
d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale debitamente legalizzato;
e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un ufficiale sanitario provinciale o comunale, vidimato dalla competente autorità Se il candidato fosse affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato. Indipendentemente da ciò, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita da propri ufficiali medici per accertare che essi siano immuni da qualsiasi difetto fisico che possa anche soltanto menomare il loro prestigio di insegnanti;
f) certificato dell'esito definitivo di leva;
g) diploma originale di laurea universitaria;
h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;
i) altri titoli e pubblicazioni che il concorrente intenda presentare;
l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso in L. 50.
I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del presente decreto.
Le pubblicazioni di cui alla lettera *i*) dovranno essere già stampate e presentate possibilmente, in cinque copie.

Art. 3.

Non sono ammesse al concorso persone che abbiano superata l'età di 40 anni alla data del presente decreto. E' fatta eccezione per coloro che siano già alla dipendenza della marina i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età, e per coloro che, non avendo superato il 45° anno di età, alla data del presente decreto, abbiano però prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.
Non sono ammesse le donne giusta il disposto dell'art. 4, n. 14, del R. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

Le domande e i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato all'art. 2 non saranno prese in considerazione e verranno senz'altro respinte ai mittenti
Saranno respinte pure le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dalla ammissione al concorso quei concorrenti, che, per qualsiasi motivo, non ritenesse compatibili colla qualità di insegnanti di un istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso per ciascuna disciplina è nominata dal Ministero della marina di concerto con quello dell'istruzione, e composta di cinque professori appartenenti a Regie università o ad istituti di istruzione superiore diversi, quattro commissari saranno scelti fra cultori della materia per la quale è indetto il concorso e uno fra quelli di insegnamenti affini. Per le cattedre di lingue e letteratura francese ed inglese, tre commissari devono appartenere a Regie università o ad istituti di istruzione superiore e due a scuole medie.

I lavori della Commissione procederanno in conformità di quanto è stabilito negli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913.

Art. 7.

L'esame consisterà in una lezione di prova ed anche in esercizi pratici per le materie di carattere dimostrativo o sperimentale. Il tema della lezione verrà da ciascun candidato estratto a sorte 24 ore prima del suo svolgimento fra quelli formulati dalla Commissione; la lezione è pubblica, deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Gli esercizi pratici verranno fatti nei modi e con le forme che la Commissione crederà opportuno di determinare.

Art. 8.

I vincitori del concorso dovranno assumere l'insegnamento alla Regia accademia navale all'inizio del prossimo anno scolastico 1924-25, al quale scopo è fatto loro obbligo di prendere dimora stabile in Livorno non più tardi di quell'epoca; in caso contrario si riterrà senz'altro che abbiano rinunciato alla nomina.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso è conferita la nomina provvisoria di professore straordinario della Regia accademia navale con un assegno mensile di L. 500. Tuttavia il vincitore proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, senza alcun supplemento di servizio attivo. La nomina definitiva è conferita dopo favorevole esperimento della durata di sei mesi.

Art. 10.

Gli insegnanti della Regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa senza speciale permesso del Ministero. Essi sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto e sono tenuti in ogni epoca dell'anno a prestarsi a tutte le necessità della scuola, sia per lezioni e conferenze, sia per esami e ripetizioni, e non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede la scuola, tranne durante il tempo delle vacanze scolastiche. Gli insegnanti stessi possono anche essere chiamati a prestar servizio nei mesi estivi prendendo imbarco sulle Regie navi-scuola.

Il loro stato è regolato dalla legge 23 giugno 1912, n. 637 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1912, n. 160), dal regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1913, n. 226), dal R. decreto n. 1950 in data 18 novembre 1920 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1921, n. 38), e dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 17 novembre 1923).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

Il Ministro: REVEL.

NB. — Per opportuna norma, si trascrivono i seguenti due ultimi capoversi dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084:

« I periodi di permanenza nel grado inferiore di cui ai comma precedenti, sono ridotti di un anno per la promozione a professore straordinario stabile e di due anni per quella da straordinario stabile ad ordinario, o complessivamente di tre anni, per gli insegnanti passati a far parte del ruolo dei professori della Regia accademia navale dopo conseguito il grado di ordinario nei Regi licei, istituti tecnici o istituti equiparati, o quello di assistente, da almeno tre anni nelle Regie università o negli istituti governativi di istruzione superiore.

« La riduzione del precedente comma non è applicabile agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1777 ».

Concorsi a cattedre nei Regi istituti nautici.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761;
Visto il R. decreto 22 novembre 1923, n. 3174;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami alle seguenti cattedre nei Regi istituti nautici;
1° lettere italiane: sei;
2° matematica: sei:
3° fisica ed elementi di chimica: quattro;
4° astronomia e navigazione: sei;
5° macchine e disegno relativo: nove.

Art. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi senza limiti di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) coloro che alla data del presente decreto prestano servizio come insegnanti di ruolo nei Regi istituti nautici;

b) gli ufficiali della Regia marina in servizio attivo o nella riserva navale per i concorsi alle cattedre di astronomia nautica e navigazione, e di macchine e disegno relativo;

c) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero della marina (Ufficio istruzione nautica) non oltre il 30 aprile 1924, dev'essere stesa in carta legale, e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato, che dovrà aver cura di far conoscere al Ministero tutte le successive variazioni del suo recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto. La condotta civile e militare è accertata dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

e) certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del Comune di residenza, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche che gli impediscano l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) laurea universitaria (in originale od in copia autentica), e cioè:

per il concorso alle cattedre di lettere italiane: laurea in lettere italiane;

per il concorso alle cattedre di matematica: laurea in matematica o laurea in ingegneria, conseguita in una Regia scuola di ingegneria;

per il concorso alle cattedre di fisica ed elementi di chimica: laurea in fisica, o laurea in fisica e chimica, o laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola di ingegneria;

per il concorso alle cattedre di astronomia e navigazione: laurea in discipline nautiche conseguita nel Regio istituto superiore navale di Napoli, o laurea di professore in discipline nautiche o laurea di ingegnere idrografo conseguite nella Regia scuola superiore navale di Genova;

per il concorso alle cattedre di macchine e disegno relativo: laurea di ingegnere conseguita in una Regia scuola di ingegneria;

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali e in quello finale per il conseguimento della laurea, se non risultino da questa;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera ed in doppio esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso;

m) quietanza della tassa d'ammissione al concorso di L. 50, secondo il R decreto 21 ottobre 1923, n. 2437.

Per l'ammissione al concorso a cattedre di astronomia e navigazione, e di macchine e disegno relativo, si considerano come provvisti di titolo di idoneità all'ammissione stessa gli ufficiali della Regia marina che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 10

del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557 (1). Essi dovranno presentare, in luogo del titolo di cui alla lettera *g*) del presente articolo, un documento dal quale risulti che si trovino nelle condizioni prescritte per poter concorrere.

I documenti sopra specificati con le lettere da *a*) ad *h*) debbono essere legalizzati, ed i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Coloro che partecipano a più concorsi debbono presentare altrettante domande, delle quali una deve essere documentata in modo completo e ciascuna delle altre deve avere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*; e la quietanza di cui alla lettera *m*).

Art. 4.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentata la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituiti, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti risultati formalmente imperfetti.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Sono esclusi dai concorsi coloro che non risultino di buona condotta tanto civile che militare, anche, se per quest'ultima, non concorra l'estremo di non aver servito con fedeltà ed onore.

Sono pure esclusi dai concorsi gli insegnanti di scuole governative o pareggiate, ai quali, nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito dal presente decreto per l'ammissione al concorso sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, o che, alla scadenza stessa, siano sospesi a tempo indeterminato dall'ufficio.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna prova di esame, alla Commissione esaminatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata dal sindaco.

Art. 6.

Tutti i concorrenti dovranno sostenere prove scritte ed orali riguardanti la materia relativa alla cattedra per cui concorrono.

I concorrenti a cattedre di macchine e disegno relativo saranno anche sottoposti a prove grafiche

I concorrenti a cattedre di fisica ed elementi di chimica dovranno compiere, se la Commissione di esami lo richiederà, anche uno o più esperimenti ed esercizi pratici, le cui modalità saranno stabilite dalla Commissione stessa.

La prova orale consisterà in una lezione ed in un interrogatorio su quesiti fatti dai membri della Commissione esaminatrice, la quale potrà stabilire che la lezione sia accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Le prove scritte avranno inizio il 26 maggio 1924.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni suo diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Sono compresi nella graduatoria dei vincitori per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi.

Se, dopo di questi, altri abbiano raggiunto la votazione suddetta, essi sono compresi, sempre in ordine di merito, in numero, però, non superiore alla metà di quello dei posti messi a concorso, nella graduatoria degli idonei.

I candidati che abbiano ottenuto il medesimo numero di punti sono graduati tenendo conto dell'anzianità complessiva di servizio e, a parità di questa, dell'età.

Art. 9.

Ai concorrenti che risultano compresi nella graduatoria dei vincitori il Ministero invia l'elenco delle cattedre vacanti ed assegna loro un termine entro il quale essi dovranno far conoscere l'ordine di preferenza per la destinazione, indicandone le ragioni.

Nell'ordine di preferenza i vincitori dovranno comprendere tutte le sedi delle cattedre indicate nell'elenco di cui al comma precedente.

L'omissione di alcune di esse non può essere considerata come rifiuto della medesima.

L'ordine di preferenza formulato dai vincitori non è vincolativo pel Ministero.

Ogni riserva o condizione aggiunta dai concorrenti all'ordine di preferenza è nulla. Il ritardo nell'invio di esso oltre il termine stabilito produce senz'altro la decadenza da tutti gli effetti del concorso.

Art. 10.

Il Ministero procede all'assegnazione delle sedi e ne dà comunicazione agli interessati all'atto stesso in cui offre la nomina.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta.

Nei riguardi dei vincitori gli effetti del concorso si esauriscono con l'offerta di cui al comma precedente.

Le assegnazioni delle sedi sono definitive.

Sono vietate le assegnazioni provvisorie.

Art. 11.

Qualora non si possa provvedere ai posti messi a concorso con i vincitori, per rinunzie o decadenza dei medesimi o per altra causa, potranno essere nominati gli idonei, di cui tratta il secondo comma dell'art. 7 con le stesse modalità e condizioni stabilite per i vincitori negli articoli 9 e 10.

La dichiarazione di idoneità non potrà avere alcun altro effetto che quello previsto dal comma precedente, ed anche questo cesserà dopo avvenute le nomine per i posti messi a concorso.

Art. 12.

L'accettazione della nomina offerta deve essere fatta per iscritto, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, e non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore, o l'idoneo nel caso previsto dall'art. 11, che dichiari di rifiutare la nomina o la sede assegnatagli, ovvero che subordini la sua accettazione ad una qualsiasi condizione, ovvero che non risponda entro il termine fissato dall'Amministrazione, ovvero che risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 13.

Le nomine in dipendenza dei concorsi hanno luogo con effetto dal 1° ottobre immediatamente successivo alla data del decreto Ministeriale che rende esecutiva la graduatoria.

Art. 14.

Gli insegnanti dei Regi istituti nautici appartengono al gruppo *A* del personale civile dello Stato, a norma del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 15.

Per il procedimento dei concorsi, per la formazione della graduatoria, e per quant'altro non è stabilito nel presente decreto, si osservano le norme contenute nel regolamento approvato nel R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761

Roma, addì 25 febbraio 1924.

Il Ministro: REVEL.

(1) Art. 10 del R decreto 21 ottobre 1923, n. 2557: « Per le cattedre di navigazione ed astronomia e per quelle di attrezzatura e manovra, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo permanente e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo il grado di tenente di vascello e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva.

« Per le cattedre di macchine e disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della Regia marina in servizio attivo permanente o della riserva navale, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo il grado di capitano e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva, dei quali quattro di direzione di macchina.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.